



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 36 del 17 5 MAR 2019

ESECUZIONE IMMEDIATA

Oggetto: RICORSO AL T.A.R. - SICILIA - CASEIFICIO CONTI --- ATTO DI INDIRIZZO PER NOMINA LEGALE ED ASEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO.

L'anno **2019**, il giorno Quindici del mese di MARZO alle ore 12,30 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle norme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Granà Geom. Nicolò in qualità di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg:

	Qualifica	Presente	Assente
GRANA' NICOLO'	Sindaco	X	—
CAMMARATA MICHELANGELO	Assessore	X	—
CUTTONARO PASQUALE	Assessore	X	—
GRANA' AURELIA	Assessore	—	X

Con l'assistenza del Segretario Comunale Reggente a Scavalco Dr.ssa Antonella Scibetta

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che in data 28 Gennaio 2019 è stato notificato a questo Comune un ricorso al TAR Sicilia – Palermo, avanzato dalla Ditta Caseificio Conti s.r.l. con sede in Palazzo Adriano, C/da Zagraffi, con il quale chiede l'annullamento del provvedimento prot. n. 12133 del 26/11/2018 adottato dal Responsabile del Settore III° di annullamento in autotutela del permesso di costruire tacitamente assentito, ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1991, relativo all'intervento di ampliamento dell'insediamento produttivo denominato "Caseificio Conti";

VISTA:

- la nota prot. n. 1707 del 20/02/2019 avente ad oggetto: "Caseificio Conti", con la quale il Responsabile del Settore III°, comunica di ritenere necessario l'incarico di un legale esterno che curi gli interessi del Comune;
- l'Ordinanza n. 00237/2019 REG.RIC. del 20/02/2019, pronunciata dal TAR per la Sicilia – Sezione Seconda, acquisita al protocollo di questo Ente in data 26/02/2019 al n. 1863, con la quale è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare e, per l'effetto, si dispone che il Comune di Palazzo Adriano si ridetermini nei sensi e nel termine di cui in motivazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza de quo, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso per il giorno 22/11/2019;

CONSIDERATO

- necessario autorizzare il Sindaco per la costituzione in giudizio nel ricorso di cui trattasi, mediante conferimento di incarico ad un legale di fiducia dell'Amministrazione;

VISTO

- il Regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi legali approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio N. 3 del 01.03.2017;
- l'art. 5 del predetto Regolamento che consente di affidare direttamente i servizi legali, ai sensi dell'art. 63 del D. L. 50/2016, nelle ipotesi di urgenza di costituzione in giudizio, ossia nelle ipotesi in cui i termini di costituzione risultino incompatibili con i tempi di richiesta dei preventivi su indicati;
- Che si rende necessario ed urgente conferire l'incarico in quanto è necessario procedere con urgenza a quanto richiesto dal Tar con l'ordinanza di cui sopra e costituirsi nel giudizio;

CONSIDERATO:

- che l'Avv. Giuseppe Ribaudò, con studio in Palermo in Via Mariano Stabile n. 241, Palermo, in precedenza già incaricato per la formulazione di un parere legale, sulla questione relativa alla legittimità della ridelimitazione della fascia di rispetto cimiteriale, si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico di che trattasi;

VISTO:

- che è stata richiesta, per la vie brevi, al suddetto professionista apposita parcella preventiva;
- che il predetto professionista, con nota acquisita a questo prot. n. 1753 del 22/02/2019 ha comunicato l'ammontare della parcella, redatta ai minimi tabellari, per tutto il giudizio quantificato in complessivi € 7.681,14;
- che l'Avv. Ribaudò, dietro richiesta del Sindaco ha operato una riduzione del 20% sul compenso tabellare indicato nella superiore parcella, considerati i rapporti professionali tenuti con l'Ente che versa, come tutti i comuni siciliani in una contrazione di finanza locale;

Visti :

- il decreto del Ministero dell' Interno che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- l'art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 ;

- lo statuto comunale ;
- la documentazione in atti ;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Sindaco per la costituzione in giudizio nel ricorso di cui trattasi, mediante conferimento di incarico ad un legale di fiducia dell'Amministrazione esperto in materia amministrativa;
- 2) Di assegnare al Responsabile del Settore I° - Amministrativo, la somma complessiva di €. 6.144,85 da imputarsi, sul corrente bilancio di previsione, in corso di formazione, sul capitolo in uscita 10120318. Art. 1 - M.P. 1/2 - P.D.C. 1.03.02.11.006- del bilancio in corso di formazione - Impegno n. 142 del 13/03/2019;
- 3) Di demandare al Responsabile del Settore I° Amministrativo l'adozione degli atti necessari alla nomina del legale sulla scorta del presente atto di indirizzo;
- 4) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile, al fine di provvedere entro i termini, a quanto disposto dal TAR con l'Ordinanza del 20/02/2019 ed alla costituzione in giudizio.



Il Proponente:
Il Sindaco
- Geom. Nicolò Granà -

(Handwritten signature of Geom. Nicolò Granà)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii. ed art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Oggetto: RICORSO AL T.A.R. - SICILIA - CASEIFICIO CONTI --- ATTO DI INDIRIZZO PER NOMINA LEGALE ED ASEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO.

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole,
Palazzo Adriano



Il Responsabile del Settore I
G.B. Parrino

(Handwritten signature of G.B. Parrino)

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE
Palazzo Adriano,

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario

Dr. Giuseppe Parrino

(Handwritten signature of Dr. Giuseppe Parrino)

Per l'impegno della somma di €. 6.144,85 si attesta, ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90, e succ. m. e i. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

- 1) **Imputazione:** capitolo in uscita 10120318. Art. 1 - M.P. 1/2 - P.D.C. 1.03.02.11.006- del bilancio in corso di formazione - Impegno n. 142 del 13/03/2019;

Palazzo Adriano,

Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino

(Handwritten signature of Dr. Giuseppe Parrino)



Il sottoscritto Avv. Giovanni Immordino quale difensore della ditta Casificio Conti s.r.l.

ATTESTA AI SENSI DELL'ART.23 DEL CAD che la copia analogica sotto riportata contenente il sottoesteso ricorso è conforme all'originale informatico dal quale è stata estratta.

**IMMORDINO
GIOVANNI**

Firmato digitalmente da
IMMORDINO GIOVANNI
Data: 2019.01.23 11:52:22 +01'00'

STUDIO IMMORDINO
Avv. GIOVANNI IMMORDINO
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO
PATROCINANTI IN CASSAZIONE
Avv. GIUSEPPE NICASTRO
Via Libertà, 171
Tel.091.34.88.88 - 091.34.88.11
Fax 091.34.88.11
studioimmordino@gmail.com
90143 - PALERMO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**
LA SICILIA
Prot. n. 876
28 GEN. 2019
RICORSO
PALERMO

della **DITTA CASEIFICIO CONTI S.R.L.**, p. iva e cod. fisc 05864160824, con sede legale in Palazzo Adriano (PA) (cap 90030), C.da Zagraffi snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Conti Matteo n.q. di Amministratore Unico, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà, 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc. MMR GNN 62A23 B429H), giovanniimmordino@pec.it, fax 091348811, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Immordino (cod. fisc. MMR GPP 63P18 B429G), giuseppeimmordino@pec.it, fax 091348811 per mandato in calce al presente atto

CONTRO

il **COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**, in persona del Sindaco *pro-tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento prot. n. 12133 del 26.11.2018 adottato dal Responsabile del Settore III Ufficio Tecnico - Urbanistico e Ambientale del Comune di Palazzo Adriano (Città Metropolitana di Palermo) di annullamento in autotutela del permesso di costruire tacitamente assentito, ai sensi degli artt. 21 *octies* e 21 *nonies* L. n. 241/90 e dell'art. 23 L.R. n. 10/91, relativo all'intervento di ampliamento consistente nella



realizzazione di un capannone al servizio dell'insediamento produttivo esistente denominato "Caseificio Conti", da destinare a celle frigorifere, magazzino ed uffici, sito in C.da Zagraffi snc, insistente nel lotto identificato al foglio 14, p.lla 572 del Comune di Palazzo Adriano, nonché, ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 10387 del 17 ottobre 2018 contenente ordine di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27 comma 3 del dpr 380/2001 e ss.mm.ii. e comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 10/91, di avvio del procedimento per l'annullamento del permesso di costruire tacitamente assentito;

- ove occorra della deliberazione n.24 del 18/11/2018 (mai comunicata) della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale di adozione della revisione del PRG del Comune di Palazzo Adriano, del Regolamento Edilizio, della normativa urbanistico commerciale e dello studio della valutazione ambientale strategica;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

A) La ditta ricorrente è proprietaria di un immobile, destinato a caseificio, sito in C.da Zagraffi s.n.c. del Comune di Palazzo Adriano (PA), catastalmente identificato al foglio di mappa n. 14 - p.lla 571 e 572, dove viene svolta - in un territorio ad altissimo tasso di disoccupazione - un'attività di produzione di formaggi di alta qualità (con dicitura "*prodotto sui Monti Sicani*") con le più moderne ed avanzate dotazioni tecnologiche (all'avanguardia nel settore) per garantire al consumatore la massima sicurezza igienico-sanitaria e qualitativa.

Il Caseificio, nato circa 25 anni fa e realizzato in conformità all'allora vigente Programma di Costruzione con concessione edilizie n. 48 del 12/9/1990, n. 7 del 20/4/1993 ed autorizzazione edilizia n. 16 del

23 - PALERMO
091 - fax 091-34.88.11
1188
ANIMORRINO



15/9/2004, vanta oggi una produzione qualitativamente selezionata e una dotazione tecnologica all'avanguardia nel settore e rappresenta nella Valle del fiume Sosio, al confine fra la provincia di Palermo e quella di Agrigento, una vivace realtà produttiva che non soltanto offre lavoro ad una trentina di dipendenti ma alimenta anche un indotto fiorente (il Caseificio Conti, infatti, ritira e trasforma il latte di pecora proveniente da allevamenti di vari comuni limitrofi - Cammarata, San Giovanni Gemini, Palazzo Adriano, Prizzi, Lercara Friddi e Castronovo - regolarmente autorizzati alla vendita del latte secondo il D.P.R. 54/97 e dotati di valido certificato di indennità da Brucellosi).

B) Le figure professionali impegnate al lavoro presso il Caseificio Conti sono varie ed altamente specializzate (tra questi: un laureato in Scienze Agrarie, al fine di effettuare i migliori controlli di sicurezza e qualità sulle materie prime, che si avvale del supporto di un laboratorio interno per l'analisi microbiologica del latte e del prodotto finito; nonché tecnici e personale addetto alla lavorazione, al trasporto delle materie prime e del prodotto finito e del responsabile del ritiro, tutti sottoposti ad un puntuale percorso di formazione, istruzione e addestramento professionale al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in ogni segmento della filiera produttiva).

Da oltre un ventennio è ivi ubicato e svolge detta attività con soddisfazione degli allevatori e dei lavoratori del settore, senza contestazione alcuna.

C) Al fine di realizzare un piccolo ampliamento a servizio del caseificio esistente da destinare a celle frigorifere (con un piccolo magazzino ed ufficio), la ditta ricorrente ha dato incarico ad un professionista abilitato di predisporre il progetto edilizio che ha ottenuto da subito parere di conformità urbanistica n. 03 del 9.5.2016 da parte del Settore III -

Lavori Pubblici e Assetto del Territorio del Comune di Palazzo Adriano, anche alla luce del parere favorevole rilasciato dall'ASP (prot. n. 8 del 21.1.2016).

D) Il progetto per la realizzazione di un capannone a servizio del caseificio esistente da destinare a celle frigorifere, magazzino ed uffici, sito in c.da Zagraffi - foglio di mappa n. 14 - p.lla 571 e 572 è stato, dunque, protocollato al REP_PROV_PA/PA-SUPRO 5134/11-05-2017 dell'11/05/2017.

Il SUAP del comune di Palazzo Adriano, in qualità di Ente titolare della competenza sul procedimento, con prot. n. 5637 del 07/06/2017, ha indetto la conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2 L. 241/90, come recepito dall'art. 15 della L.R. n. 10/91, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex articolo 14 bis, comma 1 L. 241/90, come recepito dall'articolo 15 della L.R. n. 10/91.

Con prot. n. 1256 del 14/07/2017 l'ASP di Palermo, Dipartimento di Prevenzione U.O. di Lercara Friddi ha rilasciato il Parere Igienico Sanitario ai sensi dell'art. 96 della L.R. n. 11 del 12/05/2010.

Con nota prot. n. 114558 del 23/05/2018 l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha rilasciato Autorizzazione Sismica ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 - L.R. 16/2016.

Decorsi n. 362 giorni dalla conferenza di servizi decisoria senza che il SUAP di Palazzo Adriano abbia opposto alcun motivato diniego, in data **4/6/2018** il Progettista, Ing. Calogero Filippello, ha comunicato l'avvenuta formazione del silenzio-assenso, ai sensi del comma 8, art. 20, del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.mi..

I lavori sono stati affidati, per la Direzione dei Lavori, All'Arch. Vincenzo Bongiorno, e comunicato il loro inizio in data 5/6/2018.

E) Decorsi i trenta giorni previsti dalla legge, non è stata né



11/08/2018
171
E. MARINO
171
11/08/2018

notificata alcuna comunicazione relativa all'eventuale assenza di una o più delle condizioni stabilite per la formazione del silenzio assenso, né è stato notificato all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

F) In data 11/10/2018, dopo 129 giorni dalla comunicazione della formazione del silenzio assenso e relativa comunicazione di inizio lavori, è stato effettuato l'accertamento dello stato dei luoghi da parte del Responsabile del 3° Settore, che si è concluso positivamente con l'attestazione della congruità del manufatto realizzando con il progetto presentato ed oggetto di Permesso di costruire tacitamente. Come chiarito nella successiva nota prot. n. 10387 del 17 ottobre 2018 "nel corso del sopralluogo in data 11/10/2018, si è riscontrata la sostanziale rispondenza dei lavori in corso di realizzazione al progetto presentato".

Successivamente nessun ulteriore sopralluogo - tantomeno in contraddittorio con la ditta - è stato effettuato dall'UTC.

G) In data 17/10/2018, con nota prot. n. 10387, il Responsabile del 3° Settore asseritamente ai sensi dell'art. 27 comma 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., ma ben oltre i termini previsti dall'art. 23 comma 6 TU Edilizia (DPR n. 380/01), disponeva l'immediata sospensione dei lavori (già in gran parte realizzati) e l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire tacitamente assentito.

L'Amministrazione riteneva, invero, che "Il progetto presentato, che forma oggetto del silenzio/assenso, diversamente da quanto dichiarato dal progettista" non rispetterebbe "le norme del vigente Piano Regolatore Generale. Infatti l'area dell'intervento" ricadrebbe "in Z.T.O. E2.1, regolamentata dall'art. 55 delle Norme di attuazione (tav. 17), che,

rimodulando gli artt. 25, 26, 27, 28 e 45” prescriverebbe fra l'altro che “Nelle sottozone E2.1 è possibile realizzare a mezzo di singole concessioni interventi volti a: ... () ... 2) impianti e manufatti edilizi – di altezza non superiore a mt. 4,00 – destinati a lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, nei limiti posti dall'art. 22 della L.R. n. 71/78...”. In (asserita) difformità da tale norma, il progetto prevedrebbe un'altezza alla linea di gronda pari a ml. 5,66 al lato monte, ml. 7,46 al lato valle (altezza media ml. 6,56).

Rilevava, inoltre, l'UTC che l'opera ricadrebbe “*interamente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale di ml. 200 prevista nel PRG (Tav. 14)*” e che “il progetto, nella planimetria generale” riporterebbe “la fascia di rispetto cimiteriale indicando la Delibera di C.C. n. 41 del 19/11/2012 (recante ad oggetto “Riduzione della fascia di rispetto, da 200 a 50 mt, nel cimitero in uso al Comune di Palazzo Adriano, ai sensi del comma 4° dell'art. 338 del T.U.L.L.SS e s.m.i.”) che, però, non risulterebbe “efficace”.

H) Con ampie e documentate deduzioni dell'1.11.2018, la ditta ricorrente è intervenuta nel suddetto procedimento, contestando entrambe le motivazioni addotte a fondamento dello stesso, in quanto destituite di fondamento giuridico e fattuale.

I) Con il prolisso provvedimento oggi impugnato, l'Amministrazione ha concluso il procedimento, disponendo l'annullamento del permesso di costruire tacitamente assentito.

L) Il provvedimento impugnato è insanabilmente illegittimo e va annullato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 25-26-27-28 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE, DELL'ART. 338 DEL R.D. 27-7-1934 N. 1265 - T.U.L.L.SS E S.M.I. E DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 19/11/2012 E DELL'ART. 59 L.R. N. 71/78. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 14, 14-BIS, 14-TER, 14-QUATER E 14-QUINQUIES, 21 OCTIES E 21 NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEGLI ARTT. 3 E 15 L.R. N. 10/91. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

I presupposti del provvedimento di ritiro in autotutela oggi impugnato sono privi di fondamento e totalmente smentiti per tabulas.

a) In ordine alla disciplina in materia di altezze.

a.1) Come contraddittoriamente affermato dallo stesso provvedimento impugnato (a pag. 4 ottava riga) "Poiché il fondo agricolo sul quale interviene l'ampliamento dell'impianto produttivo esistente si presenta leggermente inclinato, l'edificio è stato previsto parzialmente interrato e pertanto mentre a monte l'altezza di progetto è pari a mt 5,66 e nel lato valle è prevista mt 7,46: ne deriva una altezza media di progetto PARLA 6,56 MT.. I dati richiamati sono all'incirca coincidenti con quelli verificati nel sopralluogo dell'UTC realizzato in data 11/10/2018".

a.2) Ne deriva che non è affatto vero, come invece si afferma a pag. 5 (riga n. 10) dell'atto impugnato che "l'altezza al momento misurabile" sarebbe pari a "ml. 7,80 dall'estradosso della trave di fondazione alla linea di gronda".

Ed infatti, successivamente al "sopralluogo dell'UTC realizzato in data 11/10/2018" l'Amministrazione non ha compiuto ulteriori o nuove

verifiche, con la conseguenza che il dato da ultimo riferito è errato e privo di fondamento fattuale.

Senza dire che se lo stesso UTC lealmente riferisce che i lavori sono ancora in corso e che l'altezza "non (ndr: è ancora) definita in quanto sono ancora da realizzare i massetti ed i riempimenti sottopavimento nonché i piani di sistemazione esterna" non si comprende con quale macchina del futuro si opina oggi che "il costruendo edificio sarebbe (ndr: alla fine dei lavori) costruito oltre l'altezza consentita nell'area".

L'immobile verrà, infatti, realizzato e concluso esattamente nei termini in cui è stato approvato e perfettamente in linea con la disciplina urbanistica comunale.

Non si può ritenere che l'altezza dell'immobile sia di 7,80 metri perché al momento del sopralluogo vi erano i lavori in corso di esecuzione. L'altezza va misurata e correttamente determinata quando le opere esterne (piazzali, marciapiede, ecc...) e quelle interne (vespai, massetti, pavimenti, ecc...) saranno completate. Ciò si evince anche dalla stessa comunicazione di avvio del procedimento, nella quale si afferma che "l'altezza, al momento misurabile in ml. 7,80 dall'estradosso della trave di fondazione alla linea di gronda, non risulta ancora definita in quanto sono ancora da realizzare i massetti ed i riempimenti sottopavimento nonché i piani di sistemazione esterna".

a.3) Come ampiamente dedotto e dimostrato in sede procedimentale (e non contestato dall'Amministrazione comunale) l'altezza massima di quattro metri non è prevista da nessuna delle norme urbanistiche vigenti nella sottozona di riferimento.

Il progetto, nella sua forma realizzanda, non ha mai subito nessuna modifica rispetto a quanto approvato dagli organi competenti (tra cui il Responsabile del 3° Settore) nella conferenza di servizi decisoria ex

STUDIO LEGALE IM
Via Libera
Tel. 091. 34.88
901

art. 14, comma 2 L. 241/90 del 7/6/2017.

I limiti dimensionali citati nella nota di avvio del procedimento e nel provvedimento finale oggi impugnato contrastano con le norme di attuazioni del P.R.G. attualmente vigenti (il suddetto travisamento dei fatti e/o violazione e falsa applicazione della disciplina in materia già denunciato in sede di controdeduzioni non è contestato dall'Amministrazione civica).

In particolare risulta che la legittimazione ad asseverare il silenzio assenso è stata confermata dal disposto di cui all'art. 14 bis L. 241/90 comma 5, in quanto il SUAP del Comune di Palazzo Adriano ha assunto in forma implicita tutti i pareri, anche quello dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica.

Senza dire che il progetto edilizio ha ottenuto da subito parere di conformità urbanistica n. 03 del 9.5.2016 da parte del Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio del Comune di Palazzo Adriano.

Invero, dalla copia ottenuta direttamente dall'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica delle Norme di Attuazione del P.R.G. non risulta nessuna modifica agli artt. 25-26-27-28 e 45 e neppure viene riportato il citato art. 55: nell'allegata tav. 15 relativamente alla tabella dei Tipi Edilizi, come approvata con Decreto Assessorato Territorio Ambiente Regione Sicilia n. 851 del 23/10/2002 "Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del Comune di Palazzo" per le Z.T.O. E2 - Agricola Speciale - risulta una altezza massima per le costruzioni pari a ml. 7.00.

Non esiste alcun "art. 55 delle Norme di Attuazione" che "rimodula" tali artt. 25-26-27-28 e 45.

L'altezza massima prescritta per la sottozona in questione è, dunque, incontestabilmente di 7 metri e tale circostanza è confermata sia dalle norme urbanistiche vigenti sia dalla tav. 15 - Tabella dei tipi edilizi - del Piano Regolatore, sia, infine, dall'art. 27 della tav. 17 - Norme di Attuazione - del Piano Regolatore.

In ordine, invece, alla considerazione che i rinterrati e gli sbancamenti non possono essere superiori a 1,20 metri, questa risulta solo una sommaria prescrizione contenuta all'interno dell'art. 27 delle norme di attuazione del PRG e rispettata nel progetto architettonico depositato.

In buona sostanza, il progetto (tacitamente) approvato è assolutamente conforme alla disciplina urbanistica vigente e non sussistevano i presupposti per il suo annullamento in autotutela.

Senza dire che se alla conclusione dei lavori dovessero emergere difformità rispetto al progetto approvato e/o alla disciplina vigente sono altri gli strumenti apprestati dall'ordinamento per il ripristino della legalità, ma non possono essere rappresentati, in maniera del tutto intempestiva, dal "preventivo" annullamento del titolo edilizio per paventate e inesistenti difformità, neppure accertate.

b) In ordine alla presunta violazione della fascia di rispetto cimiteriale.

La delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 19/11/2012, **regolarmente pubblicata ed efficace**, ha ridotto, *rectius* ripristinato (essendo già stata detta fascia così riduttivamente distanziata dal Programma di Fabbricazione del 21 marzo 1981) l'originaria fascia di rispetto Cimiteriale, da 200 a 50 mt, nel rispetto di quanto indicato all'art. 338 del R.D. 27-7-1934 n. 1265 - T.U.LL.SS e s.m.i..

Nel dettaglio l'art. 338 citato, al comma 5, stabilisce che "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio

comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici" e "Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente".

La competenza in subiecta materia è esclusivamente del Comune (previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, parimenti legittimamente rilasciato) e non dell'ARTA.

Non a caso, con un parere prot. n. 44500/2008 reso dall'ARTA al Comune di Spadafora in relazione alla norma succitata è stato chiarito che "non è competenza del Consiglio Regionale dell'Urbanistica valutare gli aspetti igienico-sanitari connessi alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale" da 200 mt. a 50 mt. in quanto le competenze dell'ARTA e del CRU attengono esclusivamente alla "materia urbanistica (vedasi l'ultimo comma dell'art. 59 L.R. n. 71/78)".

In altri termini, involgendo la suddetta riduzione della fascia di rispetto esclusivamente questioni e "ragioni igienico-sanitarie" il deliberato di Consiglio Comunale è sufficiente a consentire la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale senza alcuna ulteriore approvazione e/o atto di assenso dell'ARTA (Amministrazione regionale, non a caso, non menzionata all'art. 338 cit.).

Ne consegue che la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 19/11/2012, che ha ridotto la fascia di rispetto Cimiteriale, da 200 a 50 mt, nel rispetto di quanto indicato all'art. 338 del R.D. 27-7-1934 n. 1265 - T.U.LL.SS e s.m.i., è assolutamente legittima, valida ed efficace.

E tutte le considerazioni oggi espresse dal Responsabile del III Settore in ordine all'asserita illegittimità e/o (addirittura) "nullità" di tale delibera di C.C. e trasfuse nella relazione di accompagnamento alla delibera di adozione del nuovo p.r.g. (ma non nella proposta di adozione silente sul punto come la successiva delibera) provengono da un soggetto del tutto incompetente (essendo rimessa ogni valutazione sul punto al solo Consiglio Comunale) e risultano del tutto inconducibili e irrilevanti.

Il Responsabile del III Settore è, infatti, tenuto a dare esecuzione alla suddetta delibera e non può né disapplicarla né contestarla.

b) In ogni caso, **tale delibera non può considerarsi inefficace e/o nulla**, ed in tale senso si impugna tuzioristicamente la deliberazione n.24 del 18/11/2018 (mai comunicata) della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale di adozione della revisione del PRG nella parte in cui dovesse intendersi (nonostante l'assenza di tracce in proposito nella stessa e nella proposta) richiamata anche se neanche formalmente approvata la parte della relazione del Dirigente dell'Ufficio Proponente, a nulla valendo le pronunzie (rese in fattispecie del tutto diversa) menzionate nel provvedimento impugnato e che si riferiscono a casi nei quali si chiedeva, **ad iniziativa e per finalità private**, proprio l'adozione della delibera di C.C. (che però mancava e/o non era stata adottata).

Anche tale circostanza posta a fondamento del provvedimento di annullamento in autotutela è priva di giuridico fondamento (così come risulta inconducibile il richiamato all'art. 57 comma 5 D.P.R. 10-9-1990 n. 285 trattandosi di comma abrogato dall'art. 28, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166: si tratta della stessa legge che, modificando il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al

STUDIO LEGALE
Via L. ille
Tel. 091.34.88.88
90145

regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ha introdotto la possibilità che il consiglio comunale riduca la distanza da 200 metri dal centro abitato a "non oltre il limite di 50 metri" concretamente esercitata con la menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 41 del successivo 19/11/2012).

In proposito, il R.D. 27/07/1934 n. 1265 di "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", nel testo vigente all'art. 338 comma 4 statuisce che *"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: (483)*

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Ed al comma 5, viene precisato *"Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici".*

Nel caso de quo, il Consiglio Comunale di Palazzo Adriano ha, con la delibera n.41/2012, acquisito il parere preventivo sanitario alla stessa

allegato, e considerato che tra il Cimitero (il cui unico allargamento, ormai risalente, nel passato era avvenuto sul fronte opposto e che nel futuro non potrà più allargarsi data la riduzione della popolazione residente e per la impervietà del fronte rivolto in direzione della proprietà ricorrente) e l'area ove è ubicato l'immobile de quo, vi sono un corso d'acqua ed una strada (cfr. estratto da Google), (nessun possibile ostacolo al culto dei defunti o alla tutela della salute) ha ritenuto di ridurre tale enorme fascia (attese anche le piccole dimensioni del paese) e di consentire l'ampliamento di attività di interesse pubblico. Tale deliberazione tuttora valida ed efficace (la delibera di adozione del nuovo PRG che tuzioristicamente si impugna non la cancella né la modifica non recependo i desiderata del Dirigente proponente) si muove nel solco della deroga consentita dal legislatore con il TU sopra calendato.

Correttamente pertanto si è formato il silenzio-assenso sulla proposta di ampliamento del caseificio in questione, **che realizza un'iniziativa di interesse pubblico anche per i favorevoli risvolti occupazionali e di indotto per il territorio oltre che per la promozione dell'attività formativa che nel locale oggetto dell'ampliamento è previsto che si tengano.**

In particolare, come si documenta, l'attività del Caseificio Conti è anche finalizzata ad attività didattica e formativa, tanto che la stessa ditta fa parte di un'A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo fra produttori/allevatori) regolarmente costituita, la cui finalità è quello di fornire assistenza/formazione nell'ambito delle attività lattario-caseario e nell'ambito alimentare; inoltre, la stessa ditta Conti, ha anche stipulato contratti/convenzioni con Enti di Formazione all'uopo accreditati.

Insomma, non si tratta di sanare case e costruzioni abusive (circostanze

STUDIO LEGALE
Via Lib
Tel. 091.34.88.9
9014

alle quali si riferisce la giurisprudenza contraria invocata nel provvedimento impugnato), ma di ampliare legittimamente (e peraltro sulla base di univoci e numerosi pareri favorevoli di tutte le Autorità interessate) un'attività produttiva volta a valorizzare il territorio nella sua componente naturale, e realizzare nell'interesse pubblico occupazionale ed economico in una zona alquanto depressa.

Il progetto, infatti, come da relazione tecnica che si produce a firma del Dott. Nicolò Croce crea 35 nuovi posti di lavoro ed un incremento del reddito medio della popolazione di Palazzo Adriano.

Insomma, in un periodo di stagnazione e depressione economica grave come quello attuale dove tutte le fabbriche chiudono, creare realmente 35 nuovi posti di lavoro realizza sicuramente un importante interesse pubblico.

Nel caso specifico assumono rilevanza non solo l'insussistenza di problematiche igienico sanitarie, ma anche la particolare conformazione dei luoghi caratterizzata da forte pendenza (della quale si dà atto nel sopralluogo) incompatibile con l'eventuale ipotetico (ma in realtà escluso) ampliamento del cimitero sul lato che qui interessa. Inoltre, le finalità di interesse pubblico alla valorizzazione dei luoghi, dell'allevamento e dello sviluppo della pastorizia e dell'occupazione nell'area, rendono l'iniziativa privata di spiccato interesse pubblico.

In particolare precedenti pronunce hanno ritenuto ammissibile la deroga nell'ipotesi di ampliamento di strutture ricettive, ritenendo queste ultime equiparabili, in considerazione della funzione svolta, alle opere di interesse pubblico (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 29/06/2011, n. 1210 ed ancora T.A.R. Toscana, Sez. I, 15 novembre 2017, n. 1384). Tanto più, "in una situazione in cui la fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri, prevista solo a sud del cimitero, ben poteva definirsi, come

suggerisce l'appellante, anche alla luce della documentazione prodotta, quale "anacronistico e inosservato relitto del passato" (Cons. St., Sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393).

È evidente, dunque, l'illegittimità del provvedimento impugnato che oblitera e considera inesistente una delibera di CC che si è invece legittimamente avvalsa dei poteri di riduzione della fascia di cui all'art. 338 comma 4 del R.D. 27-7-1934 n. 1265 - T.U.LL.SS e s.m.i. e illegittimo l'esercizio, sulla base del parere favorevole di tutte le autorità pubbliche interessate e preposte alla tutela di tutti gli interesse pubblici coinvolti, di un' attività di interesse spiccatamente pubblico e di natura diversa da quello edilizio abitativo.

c) In ordine alla presunta violazione di distanze (quali?) dal confine e dal fabbricato preesistente.

Con una ulteriore contestazione (mai mossa in sede preliminare di comunicazione di avvio del procedimento: sul punto si tornerà) l'Amministrazione comunale sostiene che "la distanza dal confine lato nord risulta pari a ml. 15,90 anziché 16,80 come indicata in progetto, il distacco dal fabbricato preesistente risulta pari a ml. 10,50 anziché ml. 8,95 come indicato in progetto".

Entrambe le affermazioni sono inconducenti e destituite di fondamento e frutto di un palese travisamento dei fatti e di un'errata applicazione della disciplina in materia.

c.1) Per quanto concerne la distanza dal confine nord, occorrerebbe innanzitutto capire con quali strumenti topografici è stata eseguita la misura da parte dell'UTC in relazione all'orografia del terreno, che non risulta pianeggiante, ed in modo tale che la distanza misurata risulti perfettamente ortogonale al confine.

Senza dire che occorre specificare che il confine catastale non è

MEGALE IN
Via Libertà
tel. 091.34.88.88
90143

perfettamente coincidente con la recinzione del terreno.

c.1.1) In violazione degli artt. 3 L. n. 241/90 e 3 L.R. n. 10/91, non è indicata, poi, quale sarebbe la norma violata e/o ostativa all'approvazione del progetto e che addirittura renderebbe necessario l'annullamento del titolo edilizio.

Ed infatti, risulta del tutto evidente che anche con tali distanze dal confine lato nord e dal fabbricato preesistente, il fabbricato realizzando risulta perfettamente compatibile con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente (ed era onere dell'amministrazione indicare nel provvedimento impugnato per quali ragioni giuridiche non lo sarebbe).

c.2) In riferimento infine al distacco dal fabbricato esistente (metri 10,50 anziché metri 8,95), fermo restando che le modalità di misurazione della distanza in funzione dell'orografia del terreno non sono chiare e risultano del tutto inattendibili, è appena il caso di sottolineare che tale scelta rientra comunque nella facoltà e discrezionalità del Direttore dei lavori in quanto per il progetto e per la fattispecie in esame l'eventuale modifica del distacco fra i due fabbricati rientra nella casistica della "variazione che non riveste carattere essenziale" (art. 12 Legge Regionale 16/2016).

È evidente l'illegittimità dell'atto impugnato.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 e 11 BIS L.R. N. 10/91 E DEGLI ARTT. 7 E 10 BIS L. 241/90. VIOLAZIONE DEI DIRITTI PARTECIPATIVI E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Come è stato più volte ribadito in giurisprudenza, "la partecipazione dell'interessato, cui si riconnette l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, è invero prescritta in via generale in funzione dell'arricchimento che deriva all'azione amministrativa, sul

piano del merito e della legittimità, dalla partecipazione del destinatario del provvedimento, di guisa che essa, salvi i casi di comprovate esigenze di celerità, va sempre disposta quando l'amministrazione intende emanare un atto di secondo grado - di annullamento, di revoca o di decadenza - e tale principio si applica a fortiori quando l'amministrazione esercita un potere non vincolato ma prettamente discrezionale, in quanto l'art. 7 l. 241/1990 consente all'interessato, già nel corso del procedimento, di formulare osservazioni e di rappresentare all'amministrazione stessi nuovi elementi, al fine di evitare l'emanazione di un atto che altrimenti potrebbe essere affetto da eccesso di potere per erroneità nei presupposti e nelle valutazioni" (ex plurimis: T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 24 novembre 2009, n. 6917; Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 3565; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 10 settembre 2009, n. 4644; CGA ordinanza n. 370/2014).

Ora la questione della presunta violazione delle distanze dal confine e dal fabbricato non è mai stata esternata in sede di comunicazione di avvio del procedimento (e sul punto l'Amministrazione non ha sollecitato alcun dialogo endoprocedimentale né alcun contraddittorio con l'interessato, che evidentemente avrebbe potuto fornire elementi a suo favore, potendosi escludere che si tratta di una ragione che giustificava l'autotutela).

Le uniche questioni agitate nella comunicazione di avvio del procedimento sono quelle sopra menzionate (legate alla presunta violazione della disciplina sulle altezze e alla presunta inefficacia della delibera di CC che ha ridotto a 50 mt la distanza del vincolo cimiteriale). mentre è evidente che vi deve essere una corrispondenza tra le contestazioni mosse con la nota di avvio del procedimento e il provvedimento conclusivo (diversamente viene frustrata la ratio



DIO LEGALF
Via Lib.
Tel. 091 34.88.8
90148

partecipativa sottesa alla disciplina calendata).

Ed infatti, come ribadito dal Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. III, sentenza 29 luglio 2014, n. 4021) “si deve ritenere precluso alla P.A. fondare il provvedimento conclusivo su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell'interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all'assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio” sicché “è necessario che il contenuto del provvedimento conclusivo si iscriva nello schema delineato dalla comunicazione di avvio del procedimento, il quale deve contenere la motivazione della decisione in luce dell'Amministrazione, dovendosi ritenere precluso all'Amministrazione fondare il provvedimento definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, frustrando così irrimediabilmente la funzione partecipativa e di dialogo che la legge assegna all'atto di comunicazione” (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 29-04-2011, n. 3698; Cons. Stato, sez. II, 11 giugno 2008, n. 760; Tar Piemonte, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 503; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 27 novembre 2009, n. 11946).

Orbene, posto che il provvedimento di annullamento d'ufficio non è sussumibile in alcuna delle categorie per le quali la legge consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, appare evidente che l'omissione di tale necessario dialogo endoprocedimentale su un punto ha reso del tutto inutile la comunicazione di avvio del procedimento.

“Del resto l'adempimento garantistico di partecipazione di conoscenza di cui all'art. 7, della Legge n. 241 del 1990 è atto dovuto per tutti i



NO
1.34.88.11
MO



procedimenti di autotutela o di secondo grado secondo orientamento giurisprudenziale pacifico (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, 27 gennaio 2009, n. 406; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 13 febbraio 2009, n. 260). Né potrebbe opinarsi che trattasi di un obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di minore contenuto e non necessario al cospetto di un provvedimento finale, quale l'annullamento di un'intera sequenza procedimentale, atteso che proprio detto atto definitivo di riesame dispiega effetti preclusivi che incidono su posizioni giuridiche soggettive differenziate e qualificate" (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 29-04-2011, n. 3698)

Istanza di sospensione e/o di adozione di misure cautelari atipiche.

Dalle superiori considerazioni è evidente che il ricorso sia assistito dal prescritto *fumus boni iuris*.

Grave ed irreparabile risulta il danno che deriverebbe dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, i cui effetti sarebbero del tutto irreparabili, tenuto conto dei tempi per la decisione del ricorso nel merito e dei beni giuridici compromessi.

Urge in ogni caso realizzare i lavori di completamento del progetto assentito ed approvato, che evidentemente non possono essere interrotti in corso d'opera, soprattutto nel periodo invernale.

Le piogge determinano pericolosissime infiltrazioni di acqua nelle strutture in corso di realizzazione, con danni irreparabili.

Ed infatti, essendo già iniziati i lavori, sono presenti le barre di acciaio a cielo aperto che a contatto con l'acqua sono soggette ad un processo di ossidazione che com'è noto causa la rovina del cemento armato e il dissesto statico della struttura e delle fondazioni, dei pilastri e dei solai.

E non è in alcun modo pensabile, anche per i danni che ne deriverebbero all'intera struttura, che i lavori siano completati in un secondo momento

LAZIO ADRAMO

STUDIO LEGAL
Via L. ...
Tel. 091.34.88
901

PALAZZO ADRAMO
PERMO

(o in futuro incerto), dovendo essere comunque completata nel più breve tempo possibile la copertura dell'edificio.

La ditta ricorrente, poi, attualmente, sopporta i non lievi costi relativi al cantiere, senza dire degli enormi impegni finanziari contratti per l'appalto dei lavori, il progetto e gli impegni assunti con le ditte coinvolte nel cantiere.

L'adozione dei provvedimenti impugnati, quindi, causa oltre ai riferiti danni uno stato di incertezza assolutamente intollerabile e pregiudizievole.

Senza dire che blocca un progetto a servizio del caseificio ormai assolutamente necessario per lo sviluppo delle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti.

Con danni incalcolabili sia sulla società che sui dipendenti (una trentina) che sui fornitori, atteso che l'impresa sarà costretta non soltanto a contrarre la produzione ma anche a ridurre acquisti e vendite, con rischio di licenziamento del personale, di interruzione dei rapporti con l'indotto e di fallimento dell'impresa (in ragione dei notevoli impegni finanziari cui si è esposta per la realizzazione delle opere eseguite e accertate nel corso del sopralluogo).

A quanto sopra va aggiunto che l'investimento effettuato dalla ricorrente comporterebbe 35 nuovi posti di lavoro ed un aumento del reddito medio mensile degli attuali occupati (cfr Relazione Tecnica allegata).

Si chiede, pertanto, in subordine rispetto alla richiesta sospensione dell'esecutività, l'adozione di una misura cautelare atipica, tenuto conto che al danno prospettato è possibile ovviare anche ordinando all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato sotto i profili sopra evidenziati, alla luce di quanto dedotto nel ricorso



IMMORDI
Seria. 171
88 - fax 091.34
83 - PALERMO



medesimo.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di una misura cautelare atipica, annullare i provvedimenti impugnati, emettendo ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio.

Palermo, 23 gennaio 2019

**IMMORDINO
GIOVANNI**

ew
Firmato digitalmente da
IMMORDINO GIOVANNI
Data: 2019.01.23 11:43:30 +01'00'

STUDIO LEGALE IN
Via Libertà
Tel. 091.34.88.88
90143

MANDATO

La DITTA CASEIFICIO CONTI S.R.L., p. iva e cod. fisc 05864160824, con sede legale in Palazzo Adriano (PA) (cap 90030), C.da Zagraffi snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Conti Matteo n.q. di Amministratore Unico, delega gli Avv.ti Giovanni Immordino (cod. fisc. MMR GNN 62A23 B429H), giovanniimmordino@pec.it, fax 091348811 e Giuseppe Immordino, (cod. fisc. MMR GPP 63P18 B429G), giuseppeimmordino@pec.it, fax 091348811 a sottoscrivere il suesteso ricorso innanzi al TAR Sicilia, Palermo, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 12133 del 26.11.2018 adottato dal Responsabile del Settore III Ufficio Tecnico - Urbanistico e Ambientale del Comune di Palazzo Adriano (Città Metropolitana di Palermo), ove occorra della deliberazione n.24 del 18/11/2018 (mai comunicata) della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale di adozione della revisione del PRG del Comune di Palazzo Adriano, nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, ed a rappresentarla e difenderla, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti, ed elegge domicilio presso il loro studio in Palermo, Viale Libertà n. 171.

Infine, dichiara di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, e di avere prestato il suo incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria personali e particolari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7,9, 12, 15 e 30 del Regolamento UE 2016/679.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Palermo, 22 gennaio 2019

F.to CASEIFICIO CONTI srl
c/da Zagraffi
90030 Palazzo Adriano (PA)
P. IVA 05864160824
Vera la firma
Giovanni Immordino



IMMORDINO
n. 171
Fax 091.34.88.1
PALERMO



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Giovanni Immordino, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 19 aprile 2007, ha notificato per conto DITTA CASEIFICIO CONTI S.R.L., p. iva e cod. fisc. 05864160824, con sede legale in Palazzo Adriano (PA) (cap. 90030), C.da Zagraffi snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Conti Matteo n.q. di Amministratore Unico, il suesteso ricorso, facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 34 (VEDI TIMBRO POSTALE) in data corrispondente a quella del timbro postale:
previa iscrizione al n. 4019 del registro cronologico, al COMUNE DI PALAZZO ADRIANO, in persona del legale Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Palazzo Adriano, presso la Casa Comunale.

Raccomandata A.R. n. 78760602241-6

U W



IMMORDINO
171
Fax 091.34.88.11
PALERMO





NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della legge 21/1/94, n.53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Palermo
del 19-04-2007

**AVVOCATO
GIOVANNI IMMORDINO**
Via Libertà, 171 - 90143 PALERMO
Tel./Fax 091 348888

N. Wolf del Registro Cronologico
Firma dell'Avvocato notificante

.....
Wolf.....

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purchè trattasi di persona sana di mente e di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

APPLICARE SULLA BUSTA AG
Se il piego non può essere consegnato per
devesi inviare mediante raccomandata
avvertimento che il piego resterà
ostale a disposizione del destinatario



AG

78760602241-6

staccato dal piego soltanto in caso di

Postaraccomandata

19078760602241-6 90030
43176 90144 PALERMO 34 (P)

1-PD04-697

Poste italiane



23.01.2019 13.16
Euro 007.95




Racc. N. 78760602241-6

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO


IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE
PIAZZA UMBERTO I N.6
9. CASA COMUNALE

90030 PALAZZO ADRIANO (PA)


Il Sindaco
Geom. Nicolò Grana



L'Assessore Anziano
Dr. Pasquale Cuttonaro



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Antonella Scibetta



N. ___ Registro di pubblicazione Albo Pretorio
Affissa all'albo pretorio di questo Comune _____ e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


11 5 MAR 2019

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12);

Palazzo Adriano, li 11 5 MAR 2019



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Antonella Scibetta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune dal _____ al _____.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Antonella Scibetta

